

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata «[●] S.r.l.» (la “**Società**”).

Articolo 2 – SEDE SOCIALE E OPERATIVA

- 2.1 La Società ha sede sociale nel Comune di Pieve di Soligo (TV) e una o più sedi operative nei Comuni di [●] [*Comuni situati nell’ATEM MI2/MI3*].
- 2.2 Con decisione dell’organo amministrativo possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia ed all’estero nonché trasferire la sede sociale della società nell’ambito dello stesso comune di Pieve di Soligo.

Articolo 3 – OGGETTO SOCIALE

- 3.1 La Società ha per oggetto principale l’esercizio della concessione [ATEM MI2/ATEM MI3], avente ad oggetto la distribuzione di gas naturale nell’ambito territoriale minimo denominato [*“Milano 2”/“Milano 3”*], indetta ai sensi dell’articolo 46-*bis* del Decreto Legge n. 159 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 2007 e dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 93 del 2011 (la “**Concessione**”), di cui sono risultati aggiudicatari, attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese, NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. e AEMME Linea Distribuzione S.r.l. (congiuntamente, la “**Parte Pubblica**”) e AP Reti Gas S.p.A. (la “**Parte Privata**”).

Al fine del miglior esercizio della Concessione la Società potrà altresì compiere le attività funzionali e accessorie tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di reti gas naturale, apparecchiature, impianti, sistemi di misura e di telegestione;
 - ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati nonché addestramento e formazione di operatori per attività di manutenzione di impianti gas naturale nelle diverse configurazioni di pressione del sistema;
 - sviluppo e valorizzazione del proprio know-how sui sistemi di misura e telegestione;
 - qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.
- 3.2 Tutte le attività sopra indicate potranno essere compiute direttamente dalla Società ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti.
- 3.3 Rientrano altresì nell’oggetto sociale tutte le attività connesse, complementari o comunque affini a quelle sopra riportate, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.
- 3.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. Tra l’altro, la Società potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dell’oggetto sociale, ad eccezione di quelle operazioni o atti vietati ai sensi della Concessione o riservate a certi soggetti dalla legge.
- 3.5 La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare al proprio, nei limiti consentiti dalla Concessione e dalle vigenti disposizioni legislative

in materia.

- 3.6 La Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale a favore di enti e società controllate e/o collegate.
- 3.7 In via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, purché non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate, la Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché rilasciare garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma ivi comprese le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentario, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- 3.8 La Società potrà altresì svolgere in via diretta o indiretta, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società, enti o imprese:
 - (a) i servizi pubblici ed i servizi di pubblica utilità dei quali sia incaricata dalle amministrazioni pubbliche anche attraverso la realizzazione e l'esecuzione dei lavori pubblici connessi, nonché a mezzo di società partecipate;
 - (b) la concessione e/o l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione di servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante contratti di tesoreria accentrata, a favore delle società partecipate direttamente e indirettamente e/o a favore di società comunque appartenenti al gruppo.

Articolo 4 – DURATA

- 4.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5 – DOMICILIO

- 5.1 La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata al presente Statuto Sociale.
- 5.2 Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché del revisore legale, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti alla Società.

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]) diviso in quote di partecipazione e non può essere rappresentato da titoli azionari. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.
- 6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
- 6.3 I versamenti sulle partecipazioni saranno effettuati a norma di legge dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 7 – TITOLI DI DEBITO

- 7.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.
- 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali pro tempore vigenti. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce – e cioè sia l'investitore professionale

che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia ogni altro successivo avente causa dai predetti soggetti – risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

- 7.3 La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare (i) il valore nominale di ciascun titolo, (ii) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione, (iii) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli, (iv) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società e (v) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
- 7.4 I titoli di debito devono indicare (i) la denominazione, l'oggetto e la sede sociale della società, con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta, (ii) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione, (iii) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, (iv) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, (v) l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società, (vi) le eventuali garanzie da cui sono assistiti, (vii) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.
- 7.5 Ove i sottoscrittori dei titoli di debito siano una pluralità di soggetti, trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni in materia di tutela corporativa degli obbligazionisti nelle società azionarie di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 8 – FINANZIAMENTI

- 8.1 La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9– CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 9.1 Salvo il preventivo consenso scritto di tutti i Soci e le ipotesi previste nel successivo articolo 10 e nel successivo articolo 22.5 del presente Statuto Sociale, fino al compimento del 5° (quinto) anno dalla data di costituzione della Società, e quindi fino al [•] (il “**Periodo di Lock-up**”), le partecipazioni non saranno cedibili a terzi diversi dai Soci della Società.

Articolo 10 – PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

- 10.1 Il divieto di cessione di cui al precedente articolo 9 non trova applicazione nel caso di cessione di partecipazioni da parte di un Socio a favore di società il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente, per intero dal Socio cedente medesimo nella misura in cui ciò sia consentito dalla Concessione e a condizione che: (i) il Socio cedente dia notizia della cessione per iscritto agli altri Soci almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data della cessione; (ii) prima della cessione il cessionario abbia accettato per iscritto tutti i termini e le condizioni di volta in volta previsti dal patto parasociale in essere tra i soci della Società e depositato presso la sede sociale, subentrando in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico al Socio cedente e fermo restando che il

Socio cedente resterà solidalmente responsabile con il cessionario; *(iii)* la cessione risulti da atto scritto; e *(iv)* il venir meno della qualifica del cessionario quale società controllata al 100% dal Socio cedente sia previsto quale condizione risolutiva di tale cessione, con conseguente obbligo del cessionario di ritrasferire immediatamente all'originario Socio cedente le partecipazioni oggetto della cessione nel caso in cui la predetta qualifica venga meno. Il divieto di cessione di cui al precedente articolo 9 del presente Statuto Sociale non trova inoltre applicazione nel caso di cessione di partecipazioni in favore di società controllate da Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- 10.2 Alla scadenza del Periodo di *Lock-up* e impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Soci di cui al successivo articolo 10.3 del presente Statuto Sociale, se un Socio intende cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione ad un terzo, sarà preventivamente tenuto a offrirla in prelazione agli altri soci in conformità alla procedura di cui al successivo articolo 10.4 del presente Statuto Sociale (il “**Diritto di Prelazione**”).
- 10.3 Salvo il Diritto di Prelazione, nel caso in cui, successivamente alla scadenza del Periodo di *Lock-up*, un Socio intenda cedere, in tutto o in parte, la partecipazione da esso detenuta nella Società ad un terzo, impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Soci di cui al precedente articolo 10.2, gli altri Soci (in tale contesto, ciascuno è un “**Socio Co-Venditore**”) avranno il diritto di vendere al terzo cessionario, a seconda del caso, l'intera partecipazione da essi detenuta ovvero una parte della partecipazione da essi detenuta proporzionale alla quota di partecipazione venduta dal Socio cedente, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni applicabili alla vendita della partecipazione del Socio cedente al terzo cessionario e il Socio cedente avrà l'obbligo di fare in modo che il terzo cessionario acquisti la partecipazione del Socio Co-Venditore allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni offerti dal terzo cessionario al Socio cedente per l'acquisto della partecipazione da esso detenuta. Se il terzo cessionario non intende acquistare la partecipazione del Socio Co-Venditore, il Socio cedente non potrà dare corso alla cessione della propria partecipazione, a meno che lo stesso Socio cedente acquisti la partecipazione del Socio Co-Venditore agli stessi termini e condizioni applicabili alla vendita della partecipazione del Socio cedente al terzo cessionario.
- 10.4 Al fine di consentire ai Soci l'esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio cedente dovrà inviare agli altri Soci una comunicazione contenente i dati identificativi del terzo cessionario e tutte le condizioni dell'offerta di cessione, ivi espressamente inclusi, senza limitazione per la generalità di quanto precede, l'indicazione della quota di capitale rappresentata dalla partecipazione oggetto di cessione, tutti i termini e le condizioni aventi contenuto economico, le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinata la cessione, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di manleva ed indennizzo a favore del terzo cessionario ed ogni altro impegno del Socio cedente o del terzo cessionario in relazione alla cessione (la “**Comunicazione di Cessione**”). La Comunicazione di Cessione si considererà validamente effettuata solo qualora abbia i contenuti ora richiamati.
- Nel termine di 30(trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Cessione, a pena di decadenza, gli altri Soci dovranno comunicare al Socio cedente la volontà di esercitare il Diritto di Prelazione o il Diritto di Co-vendita (in entrambi i casi, la “**Comunicazione di Esercizio**”).
- Nella Comunicazione di Esercizio che abbia ad oggetto il Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata la volontà incondizionata ed irrevocabile di acquistare la

quota di partecipazione oggetto della Comunicazione di Cessione, e non solo una parte di essa, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Cessione. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, alla compravendita della partecipazione si applicheranno i termini e le condizioni previsti nella Comunicazione di Esercizio.

Nella Comunicazione di Esercizio che abbia ad oggetto il Diritto di Co-vendita dovrà essere manifestata la volontà incondizionata ed irrevocabile di cedere la propria partecipazione, o una parte di essa proporzionale a quella oggetto della Comunicazione di Cessione, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Cessione stessa. In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, alla compravendita della partecipazione si applicheranno i termini e le condizioni previsti nella Comunicazione di Esercizio.

Se, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, il Socio non avrà esercitato il Diritto di Prelazione o il Diritto di Co-vendita mediante Comunicazione di Esercizio per l'intera partecipazione offerta, il Socio cedente sarà libero di cedere al terzo cessionario la partecipazione da esso detenuta entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del Diritto di Prelazione, alle condizioni indicate nella Comunicazione di Cessione e fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 10.4 in relazione all'esercizio del Diritto di Co-vendita.

Nel caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, ciascun Socio avrà l'obbligo di compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della cessione della partecipazione detenuta dal titolare del Diritto di Co-vendita al terzo cessionario ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Cessione o che dovessero comunque rendersi necessari.

Articolo 11 – RECESSO DEL SOCIO

- 11.1 Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- (a) la modifica dell'oggetto sociale;
 - (b) la fusione, la scissione o la trasformazione della Società;
 - (c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - (d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - (e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
- 11.2 Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* del Codice Civile.
- 11.3 Nelle ipotesi di recesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 12 – SOCIO UNICO

- 12.1 Quando le partecipazioni risultano appartenere ad una sola persona, fisica o giuridica, o muta la persona dell'unico Socio, l'organo amministrativo deposita per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.
- 12.2 Qualora si costituisca o ricostituisca la pluralità dei Soci, l'organo amministrativo

deposita la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità sopra prevista. Le dichiarazioni dell'organo amministrativo sono riportate nel libro dei soci entro trenta giorni dall'iscrizione ed indicano la data di tale iscrizione.

Articolo 13 – SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 13.1 La Società indica l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 14 – DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA DEI SOCI

- 14.1 I Soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza. I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni Socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei Soci possono essere adottate:

- (a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge;
- (b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
- (c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

- 14.2 L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità di questi. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 14.3 L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto Sociale, fra le quali:
- (a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - (b) la distribuzione dell'utile d'esercizio;
 - (c) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché del revisore legale;
 - (d) la determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo, ivi

- inclusi quelli investiti di particolari cariche (eventualmente in misura massima e non puntuale), dell'organo di controllo e del revisore legale;
- (e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti del dell'organo amministrativo e di controllo;
 - (f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - (g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - (h) le materie indicate da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.4 L'Assemblea dei Soci delibera inoltre sulle autorizzazioni al compimento, da parte dell'organo amministrativo o, se trattasi di materie delegate, dell'Amministratore Delegato, delle seguenti operazioni:
- (a) assunzione di nuove attività e/o nuovi servizi e/o partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale;
 - (b) acquisto di aziende o rami di aziende relativi alla distribuzione di gas naturale;
 - (c) acquisto o cessione di partecipazioni in società di distribuzione di gas naturale;
 - (d) sottoscrizione, esecuzione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo fra la Società e una o più parti correlate, secondo il significato attribuito nel principio contabile IAS 24.
- 14.5 Spetta altresì all'Assemblea dei Soci approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 15.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, ovvero quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
- 15.2 L'Assemblea dei Soci è convocata nel Comune ove ha sede la Società. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.
- 15.3 In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Collegio Sindacale.
- 15.4 L'avviso di convocazione indica:
- (a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea dei Soci nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - (b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - (c) le materie all'ordine del giorno;
 - (d) le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
- 15.5 L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 15.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione si svolgono entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

- 15.7 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16 – *QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI*

- 16.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione così come nelle convocazioni successive alla prima, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.
- 16.2 L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione così come nelle convocazioni successive alla prima, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni sulle materie di seguito elencate, per le quali deve constare il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale:
- (a) la materia di cui al precedente articolo 14.3(b) del presente Statuto Sociale;
 - (b) la materia di cui al precedente articolo 14.3(d) del presente Statuto Sociale
 - (c) le materie di cui al precedente articolo 14.4 del presente Statuto Sociale.
- 16.3 Con riguardo alle materie di cui al successivo articolo 16.4, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione così come nelle convocazioni successive alla prima, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.
- 16.4 L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:
- (a) aumenti del capitale sociale, salvo che si tratti di aumenti contestuali a riduzioni del capitale sociale, in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per perdite eccedenti il terzo ai sensi dell'articolo 2482-ter del Codice Civile, nei limiti della ricostituzione del capitale medesimo e sino ad una cifra pari al predetto minimo;
 - (b) riduzione del capitale sociale, salvo il caso di riduzione obbligatoria per legge;
 - (c) modifiche allo statuto sociale e/o all'atto costitutivo;
 - (d) emissione di prestiti obbligazionari, anche convertibili;
 - (e) fusioni e scissioni (ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo 22.2(a) del presente Statuto Sociale) e trasformazioni;
 - (f) messa in liquidazione o revoca dello stato di liquidazione, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di accertare una causa di scioglimento di diritto;
- 16.5 Nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da partecipazioni prive del diritto di voto.
- 16.6 Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci; le medesime partecipazioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
- 16.7 I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 – DIRITTO DI VOTO

- 17.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci a cui spetta il diritto di voto.

Articolo 18 – DELEGHE

- 18.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee dei Soci anche mediante delegati. Questi ultimi dimostrano la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali. In caso di rappresentanza nell'Assemblea troverà applicazione l'articolo 2479-*bis*, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 19 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 19.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario anche non Socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non Soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del Notaio non occorre l'assistenza del Segretario.
- 19.2 Il Presidente dell'Assemblea dei Soci constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il Presidente dell'Assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno.

Articolo 20 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

- 20.1 L'Assemblea dei Soci si svolge con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Soci non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 20.2 Sono valide anche le Assemblee tenute per tele-videoconferenza. In tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente.

Articolo 21 – VERBALIZZAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

- 21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto. Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 22.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, il quale collegialmente decide sul compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi in cui tale autorizzazione è richiesta dalla legge o dal presente Statuto Sociale.
- 22.2 Al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, senza possibilità di delega ad alcuno dei suoi componenti, sono riservate le deliberazioni, su proposta dell'Amministratore Delegato, in ordine alle seguenti materie:
- (a) approvazione del *business plan* e del correlato piano degli investimenti di sviluppo (il “**Business Plan**”), del *budget* annuale e del relativo piano investimenti annuale (il “**Budget**”);
 - (b) approvazione dell'organigramma e delle linee guida in materia di politiche del

personale, salvo il potere eventualmente delegato all'Amministratore Delegato – conformemente a quanto di volta in volta previsto dal patto parasociale depositato presso la sede sociale – di assumere decisioni relative all'organigramma e al personale impiegato (con assunzioni, licenziamenti e determinazione dei compensi e dei *benefits* spettanti ai dipendenti), sempre nel rispetto delle linee guida adottate dal Consiglio di Amministrazione secondo la presente lettera (b);

- (c) stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura (ad eccezione dei contratti e obbligazioni indicati successivamente) per importi, per singola operazione, superiori a Euro 1.000.000,00 per ciò che concerne gli investimenti e Euro 250.000,00 per i costi operativi esterni sul presupposto che le attività siano relative ad operazioni non previste nel *Business Plan* o nel *Budget*;
- (d) l'assunzione e cessazione di nuove attività e/o fornitura di nuovi servizi e/o partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale, in quanto non previsti nel *Business Plan*, ma comunque rientranti nell'ambito dello scopo per cui la Società è stata costituita;
- (e) acquisto e cessione di aziende o rami di azienda relativi alla distribuzione di gas naturale non previsti nel *Business Plan*, ma comunque rientranti nell'ambito dello scopo per il quale la Società è stata costituita;
- (f) proposte relative all'acquisto o cessione di partecipazioni in società di distribuzione di gas naturale non previsti nel *Business Plan* ma comunque rientranti nell'ambito dello scopo per il quale la Società è stata costituita;
- (g) proposte relative alla sottoscrizione, esecuzione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo tra la Società e le sue parti correlate, secondo il significato di "parte correlata" attribuito nel principio contabile IAS 24;
- (h) predisposizione delle linee guida per la cura delle relazioni con i mezzi di informazione;
- (i) qualsiasi proposta all'Assemblea dei Soci sulle materie di competenza assembleare che prevedano un quorum deliberativo rafforzato ai sensi dell'articolo 16.2, nonché qualsiasi materia di cui all'articolo 16.2 del presente Statuto Sociale che, per qualsiasi motivo, non sia sottoposta alla competenza dell'assemblea ma del Consiglio di Amministrazione;
- (j) delega e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (k) qualsiasi modifica sostanziale delle politiche e dei principi contabili adottati dalla Società nella redazione della documentazione contabile o delle politiche fiscali, salvo quanto richiesto per garantire la conformità ai principi contabili applicabili e alle disposizioni inderogabili di legge;
- (l) la promozione, la rinuncia o la transazione di qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale ovvero di ogni altra forma di risoluzione alternativa delle controversie riguardo a qualsiasi controversia che coinvolga la Società, oltre il limite del **[•]** **[limite massimo di competenza dell'AD];**
- (m) deliberazioni concernenti la responsabilità sociale d'impresa attinenti l'ambiente, il miglioramento, gli *standard* qualitativi delle condizioni di lavoro e il *welfare* aziendale;
- (n) l'approvazione e la modifica del sistema di *compliance* interno, inclusa l'approvazione e la modifica delle politiche anticorruzione e antiriciclaggio e dei principi operativi e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato; nonché, nella misura in cui non siano previste dal *Business Plan* e dal *Budget* e, di

conseguenza, non rientrano nei poteri delegati dell'Amministratore Delegato:

- (a) assunzione di finanziamenti eccedenti Euro 2.5000.000 (valore in conto capitale) e stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi ed eccedenti il medesimo importo; concessione di qualsiasi garanzia a favore di terzi eccedente Euro 250.000, nonché assunzione di finanziamenti e stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi ed eccedenti il medesimo importo;
- (b) affidamento di incarichi professionali e/o consulenze per impegni singoli eccedenti Euro 100.000;
- (q) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà di immobili o creare diritti relativi a immobili eccedenti Euro 1.000.000, purché rientranti nello scopo per cui la Società è stata costituita;
- (r) costituzione di consorzi o analoghi enti e strutture associative;
- (s) integrazioni e/o modifiche degli atti concessori o convenzionali in forza dei quali la società opera la propria attività, ove tali integrazioni e modifiche non discendano da sopraggiunti obblighi normativi o regolamentari e determinino costi e oneri aggiuntivi per importi superiori a Euro 1.000.000.

22.3 Nel caso in cui la deliberazione in ordine all'approvazione del *Business Plan* proposta dall'Amministratore Delegato non sia approvata dal Consiglio di Amministrazione a causa del voto contrario di uno o più dei Consiglieri nominati dalla Parte Pubblica (lo "**Stallo sul Business Plan**"), l'Amministratore Delegato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una nuova proposta che tenga ragionevolmente conto, secondo la discrezionalità dello stesso Amministratore Delegato, delle osservazioni formulate dai Consiglieri che hanno espresso il voto contrario.

22.4 Nel caso in cui la deliberazione in ordine all'approvazione del *Budget* proposta dall'Amministratore Delegato non sia approvata dal Consiglio di Amministrazione a causa del voto contrario di uno o più dei Consiglieri nominati congiuntamente dalla Parte Pubblica (lo "**Stallo sul Budget**"), l'Amministratore Delegato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una nuova proposta che tenga ragionevolmente conto, secondo la discrezionalità dello stesso Amministratore Delegato, delle osservazioni formulate dai Consiglieri che hanno espresso voto contrario.

22.5 In caso di stallo decisionale che comporti la mancata assunzione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 14.3, 14.4 e 22.2 del presente Statuto Sociale per 3 (tre) riunioni consecutive (lo "**Stallo Decisionale**"), si procederà secondo la sequenza procedimentale di seguito indicata:

Nel caso la deliberazione abbia ad oggetto: (i) acquisti di aziende o rami d'azienda relativi alla distribuzione del gas naturale; (ii) aumenti e riduzioni del capitale sociale; (iii) emissione di prestiti obbligazionari; (iv) fusioni e scissioni; (v) messa in liquidazione o revoca dello stato di liquidazione; (vi) assunzione di nuove attività; o (viii) stipulazione, modifica e cessazione di rapporti con parti correlate, la relativa decisione non potrà essere assunta e non potrà essere inserita all'ordine del giorno per 6 (sei) mesi dalla seduta in cui si è verificato lo Stallo Decisionale.

Nel caso in cui la deliberazione abbia ad oggetto: (i) le materie di cui ai precedenti articoli 14.3, 14.4 e 22.2 del presente Statuto Sociale e possa condurre al rischio di liquidazione della Società o alla violazione della Concessione; (ii) l'attribuzione, determinazione e modifica del compenso degli Amministratori; o (iii) la distribuzione di dividendi in misura diversa dalla misura massima possibile per ciascun esercizio, la

relativa decisione sarà deferita ad un arbitro incaricato, su istanza della parte più diligente, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si è generato lo Stallo Decisionale. L'arbitro sarà scelto tra professori universitari in materie giuridiche e/o aziendalistiche, nominato su accordo dei Soci coinvolti nella controversia, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza del Socio più diligente.

L'incarico all'arbitro s'intenderà conferito nell'interesse di tutti i Soci coinvolti nella controversia, anche se il mandato sarà formalmente conferito da un Socio soltanto.

La determinazione dell'arbitro dovrà essere adottata entro 20 giorni lavorativi dal conferimento dell'incarico, dovrà consistere nella scelta tra una delle due soluzioni proposte, e dovrà essere assunta nell'interesse esclusivo della Società.

La determinazione così resa sarà definitiva e vincolante per i Soci e non potrà essere soggetta a impugnazione se non per errore manifesto.

I costi dell'incarico dell'arbitro saranno ripartiti tra i Soci dall'arbitro stesso secondo il principio della soccombenza.

- 22.6 Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 23 – NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti.
- 23.2 Gli Amministratori sono nominati dai Soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del Codice Civile come segue. La Parte Pubblica nominerà congiuntamente 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente, mentre la Parte Privata nominerà i restanti 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, tra cui l'Amministratore Delegato, subordinatamente al conferimento dei poteri a quest'ultimo ai sensi del successivo articolo 25.
- 23.3 Qualora venga a mancare per qualsiasi causa uno degli Amministratori in carica, questi sarà sostituito per decisione dei Soci o del Socio che ha nominato l'Amministratore cessato dalla carica. Qualora vengano a cessare due o più degli Amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi Amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea tramite designazione diretta da parte dei soci come sopra previsto.
- 23.4 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 24 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi del precedente articolo 23 del presente Statuto Sociale.
- 24.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori, nonché esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha il potere di rappresentanza sociale e cura le relazioni esterne, mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali

e internazionali, nonché con i mezzi di informazione.

Articolo 25 – DELEGA DEI POTERI GESTORI

- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile e fatta peraltro eccezione per le materie di cui al precedente articolo 22.3 del presente Statuto Sociale, delega le competenze di volta in volta previste dal patto parasociale depositato presso la sede sociale all'Amministratore che sarà designato dalla Parte Privata, determinandone i connessi poteri di rappresentanza e la relativa remunerazione.
- 25.2 Al Consiglio, che delibera con il *quorum* del successivo articolo 26.4 del presente Statuto Sociale, spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 25.3 Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
- 25.4 Possono essere altresì nominati direttori e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 26 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori. La richiesta indica gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi del precedente articolo 25 dello Statuto Sociale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.
- 26.2 La convocazione è inviata di norma almeno tre giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine di convocazione è di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.
- 26.3 Fatta eccezione per le materie di cui al successivo articolo 26.4, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 26.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti su 5 (cinque) in ordine alle materie di cui al precedente articolo 22.2 del presente Statuto Sociale.
- 26.5 Saranno valide anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano esser identificati e sia per loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla discussione sugli argomenti trattati. A tutti gli effetti di legge la riunione si intende tenuta nel luogo ove si trova il soggetto verbalizzante sia nel caso in cui non sia previsto un luogo fisico di convocazione, sia nel caso in cui sia previsto un luogo fisico di convocazione. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telefax o posta elettronica entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci.
- 26.6 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti

effettivi del Collegio Sindacale.

- 26.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento all'esercizio della sua funzione anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 26.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 26.9 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario medesimo. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 27 – POTERI DI RAPPRESENTANZA

- 27.1 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri gestori a lui conferiti nonché ai Direttori e ai Procuratori per tutte le operazioni che rientrano nei limiti delle deleghe loro conferite.

Articolo 28 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

- 28.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina.
- 28.2 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente o Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 29 – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

- 29.1 Il controllo di legge sulla Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre componenti effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai Soci, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea dei Soci che procede alla nomina del Collegio Sindacale tramite designazione diretta da parte dei Soci ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile ne fisserà la retribuzione. La Parte Pubblica nominerà 1 (uno) componente effettivo del Collegio Sindacale ed 1 (uno) supplente. La Parte Privata nominerà 2 (due) componenti effettivi del Collegio Sindacale e 1 (uno) supplente ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile. La carica di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla Parte Pubblica.
- 29.2 Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, un Sindaco effettivo cessi dalla carica, questi sarà sostituito dal Sindaco supplente nominato dallo stesso socio o dagli stessi soci che hanno nominato il sindaco effettivo venuto meno.
- 29.3 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata dall'Assemblea e scelta tra le società di revisione di primario *standing*.

Articolo 30 – BILANCIO E UTILI

- 30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,

saranno allocati secondo quanto deliberato dall'Assemblea con una maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale ai sensi del precedente articolo 16.2.

- 30.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 31 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 31.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
31.2 L'Assemblea dei Soci nomina quindi uno o più liquidatori, che conducono la procedura di liquidazione ai sensi di legge.

Articolo 32 – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

- 32.1 I giudici del foro di Milano avranno competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia che coinvolga i Soci, la Società e/o i membri degli organi sociali.

Articolo 33 – DISPOSIZIONI GENERALI

- 33.1 Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto Sociale sono disciplinate dalle norme di legge.